



COMUNE DI COGOLETO  
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA  
VIA RATI 66 - C.F. 80007570106 - P.I. 00845470103

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**Oggetto :** RECUPERO EDIFICIO DI VIA PRATOZANINO PER REALIZZARE ALLOGGI PER EMERGENZE ABITATIVE

**Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

L'Amministrazione del Comune di Cogoleto affida in appalto all'operatore economico ....., che accetta senza riserva alcuna, di effettuare **l'esecuzione di tutti i lavori** e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di: "Recupero edificio di via Pratozanino per realizzare alloggi per emergenze abitative".

Gli adempimenti tecnici e le progettazioni sono assunti dal medesimo operatore economico sopra indicato essendo questi in possesso delle prescritte abilitazioni.

*Overo*

Gli adempimenti tecnici e le progettazioni sono assunti:

.....  
.....

L'Appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

**Art. 2 - Documenti contrattuali**

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dalle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 applicabili in regime transitorio, dal Capitolato speciale

d'appalto ed Elenco Prezzi del progetto definitivo che si allega (rispettivamente ALLEGATO A e B) e dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'Amministrazione:

- i piani di sicurezza e coordinamento, di cui all'art. 100 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Il progetto definitivo redatto dal Comune ed approvato con deliberazione della G.C. n. .... del .....
- Il progetto esecutivo redatto dall'appaltatore ed approvato con deliberazione della G.C. n. .... del .....

### **Art. 3 – Corrispettivo dell'appalto**

Il corrispettivo dell'appalto, stabilito a corpo ai sensi del comma 5 bis dell'art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016, è costituito dall'acquisizione della proprietà dell'immobile di via Pratozanino, fatta eccezione del piano terra (piano strada via Pratozanino) che resta di proprietà del Comune, esso è retributivo di tutte le opere e forniture occorrenti alla sistemazione e ristrutturazione del piano terra di proprietà del Comune da eseguirsi in base alle previsioni del progetto approvato, compresi oneri della sicurezza. E' inoltre compresa l'esecuzione delle opere sulle parti comuni: facciate, copertura, impianti tecnologici, linee di adduzione dei servizi, vano scala ecc., oltre alle spese inerenti l'adozione di tutte le misure prescritte nel P.S.C. ed ogni altro onere inerente la sicurezza del cantiere e dei lavoratori, nella misura spettante al Comune, in base alle ripartizioni millesimali che verranno determinate a seguito della costituzione del condominio, oltre di eventuali altri oneri non trattati nel progetto che si rendessero necessari per dare piena finitura e funzionalità al piano del Comune ed alle parti condominiali.

Elenco unità immobiliari cedute in proprietà all'aggiudicatario:

<b>Foglio</b>	<b>Mappale</b>	<b>Subalt.</b>	<b>Consistenza</b>	<b>Superf.</b>	<b>Rendita</b>	<b>Categ.</b>
17	1012	5	magazzino n. 71 piano 1 – s	8 mq	€ 33,88	C2
17	1012	12	abitazione economica 7 vani n. 75 int. 1	103 mq	€ 451,90	A3
17	1012	13	abitazione economica 8 vani n. 75 int. 2	112 mq	€ 516,46	A3
17	1012	14	abitazione economica 7 vani n. 75 int. 3	103 mq	€ 451,90	A3
17	1012	15	abitazione economica 8 vani n. 75 int. 4	112 mq	€ 516,46	A3
17	1012	2	autorimessa n. 67 piano 2 – s	209 mq	€ 852,72	C6 cl 5
17	1012	4	magazzino n. 75 p. s.	10 mq	€ 42,35	C2
17	1012	3	magazzino n. 75 p.s.	14 mq	€ 59,29	C2

Foglio	Mappale	Subalt.	Consistenza	Superf.	Rendita	Categ.
17	1012		Parte area esterna come rappresentata nella Tav. 26 del progetto definitivo	495 mq		

Oltre ai lavori sopra precisati, l'appaltatore si è fatto carico di tutte le spese tecniche di progettazione esecutiva comprensiva della redazione del P.S.C. previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, verifiche ed indagini strutturali, progettazione impianti e ex legge n. 10/1991.

Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese notarili per il trasferimento della proprietà immobiliare e le spese inerenti il frazionamento e le pratiche Catastali per la suddivisione della parte ad esso ceduta del mappale n. 1012 del foglio n. 17.

Oltre all'esecuzione delle prestazioni sopra specificate, l'aggiudicatario ha corrisposto al Comune mediante ..... l'importo di € ..... (Euro .....)

offerto dallo stesso in fase di gara.

#### **Art. 4 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

#### **Art. 5 - Modifica del contratto**

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dall'art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e dall'art. 15 del Capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 6 - Termini di esecuzione dei lavori e consegna dei locali al Comune**

L'appaltatore potrà dare corso ai lavori non appena sarà entrato in possesso di tutte le autorizzazioni ed abilitazioni previste di legge ed a seguito del perfezionamento dell'atto notarile relativo all'acquisizione dei beni immobiliari ceduti;

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori, riguardanti sia la parte di proprietà del Comune sia le parti condominiali, è fissato in 4 (quattro) anni decorrenti dalla data dell'aggiudicazione definitiva.

#### **Art. 7 - Oneri a carico dell'Appaltatore**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.

La direzione del cantiere è assunta da ....., abilitato/i secondo le previsioni e modalità del Capitolato speciale d'appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali modifiche relative al/ai soggetto/i incaricato/i.

#### **Art. 8 - Subappalti e subcontratti**

*(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, le prestazioni o lavori da subappaltare)*

Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale d'appalto.

In particolare si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni o lavorazioni:

· .....  
· .....

L'Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la seguente documentazione:

1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell'Impresa subappaltatrice, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;

2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l'altro:

a) il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice, che non dovrà superare il limite del 20% di ribasso rispetto ai prezzi risultanti dall'aggiudicazione;

b) l'indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;

c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell'autorizzazione;

d) l'impegno dell'Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore.

3) dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con l'impresa subappaltatrice;

4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

*(ovvero, in alternativa ai precedenti commi, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)*

Non è ammesso il subappalto.

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'art. 105 comma 2 quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

#### **Art. 9 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici.

#### **Art. 10 - Obblighi di comunicazione all'Amministrazione**

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, al di fuori dei casi previsti dall'art. 105 comma 6 primo periodo del D.Lgs. 50/2016, i dati degli operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012: trasporto di materiali a scarica; trasporto e/o smaltimento di rifiuti; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti; guardiania dei cantieri.

In ottemperanza al disposto di cui all'art.53 comma 16ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28/11/2012 non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle

pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione del servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.”

### ***Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di imprese***

In ottemperanza al disposto di cui all'art.53 comma 16ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, richiamando quanto dichiarato in sede di gara dai singoli soggetti del raggruppamento e confermando che non sono intervenute modifiche dal momento in cui le dichiarazioni sono state rilasciate, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28/11/2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione del servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.”

### **Art. 11 - Obblighi di comunicazione alla Prefettura**

L'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale, e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente all'Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto.

### **Art. 12 - Garanzie - Polizze assicurative**

A garanzia della integrale e buona esecuzione del contratto, e per la preventiva trasferibilità dei beni immobili in favore dell'appaltatore, è stata prestata una garanzia di € 430.000 (Euro quattrocentotrentamila/00) con ....., pari a circa al valore stimato dell'immobile ceduto e sufficiente a coprire l'importo complessivo stimato dei lavori che il Comune dovrebbe affidare ad altra impresa in caso di fallimento dell'appaltatore o rescissione o decadenza del contratto d'appalto, da prestarsi mediante deposito cauzionale o polizza fideiussoria assicurativa. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del cod. civ., l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale garanzia, potrà essere ridotta di volta in volta del 30% dell'importo garantito, ad avvenuta esecuzione dei lavori previsti sulla proprietà del Comune e sulle parti comuni, per quote rispettivamente superiori al 30%, 60% e 90%, dietro richiesta dell'appaltatore corredata di idonea documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione dei lavori per tali quote. Il restante 10% verrà svincolato solo dopo la presa in consegna del Comune delle opere di propria spettanza.

***Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere prodotta al Comune una Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi*** ai sensi comma 7 art. 103 del d.lgs. 50/2016, con le seguenti caratteristiche:

- Committente: Comune di Cogoleto;
- Assicurato: Comune di Cogoleto/Impresa
- Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di inizio dei lavori e cessa a seguito dell'approvazione del verbale di accertamento dei lavori o comunque decorsi 12 mesi dalla fine dei lavori;
- Scoperti e/o franchigie: a carico dell'affidatario;
- Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le società assicuratrici;
- Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura assicurativa: è previsto che, qualora nei locali dove sono eseguiti i lavori vi sia l'uso anticipato degli stessi o delle attrezzature, questo sia ammesso senza che decada la copertura assicurativa;
- Non è consentito il cumulo con polizza RC già in essere;
- In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia assicuratrice a cura dell'impresa che dovrà presentare apposita polizza o appendice integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della direzione lavori.



- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da variazioni economiche o altro, dovrà essere pagato dall'impresa o dedotto dalle cauzioni d'appalto.

I massimali minimi previsti sono stabiliti in € 1.000.000 (Euro un milione).

### **Art. 13 - Contabilità e pagamenti**

Non sono previsti pagamenti in favore dell'appaltatore, essendo questi ricompensato dei lavori che dovrà eseguire, dalla cessione in suo favore di beni immobili come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 50/2016;

L'appaltatore provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, previa le procedure previste dalla normativa relativamente a:

a) *verifica regolarità contributiva dei subappaltatori*: A tal fine l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, per ciascun pagamento la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;

b) *obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore*, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; l'Appaltatore potrà dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate è legittima per situazioni di contenzioso in corso.

### **Art. 14 - Trasferibilità dei beni immobiliari**

A seguito della prestazione della garanzia di cui al precedente articolo 12 e della sottoscrizione del presente contratto, potrà essere stipulato l'atto notarile per trasferire, in capo all'appaltatore, i beni immobili costituenti il corrispettivo dell'appalto, come precisati al precedente articolo 3.

Le spese notarili e le spese del frazionamento dell'area sono a carico dell'appaltatore.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 19 della L.R. della Liguria 06/06/2008 n. 16, dovranno essere riservati al Comune, mediante atto di asservimento, n. 4 posti auto, ricavati nell'area di pertinenza posta a Sud dell'edificio, della dimensione minima di 12,50 mq cadauno, oltre ad un parcheggio per disabili di uso pubblico posto l'ungo la strada via Pratozanino, lungo il fronte Nord dell'edificio.

Sull'area ceduta in proprietà gravano le seguenti servitù che dovranno essere mantenute:

1. Servitù di tubodotto per l'attraversamento delle tubature di adduzione combustibile a favore del condominio costituito nell'immobile di via Pratozanino n. 81-95;

2. Servitù di passaggio carrabile e pedonale a favore dell'immobile di via Pratozanino n. 81-95;
3. Servitù di passaggio carrabile e pedonale a favore del fondo contraddistinto al N.C.T. del Comune di Cogoleto Foglio n. 17 mappale n. 304;
4. Servitù di passaggio pedonale pubblico a favore del passo pubblico insistente sulla particella n. 1012 del foglio n. 17 del Comune di Cogoleto.

Sarà obbligo dell'appaltatore inserire in ogni contratto di compravendita delle unità immobiliari, ricavate nell'immobile ceduto, una clausola che obblighi l'acquirente, nel caso in cui i lavori sulle parti condominiali venissero attuati dal Comune a seguito di inadempienze dell'appaltatore, al pagamento dei costi di spettanza da eseguirsi sulle parti comuni, in base alle ripartizioni millesimali condominiali. Si precisa che le spese sulle parti comuni conteggiate nel computo sulle parti sovrastanti il piano strada, saranno di competenza delle unità poste al piano strada ed al primo e secondo piano, mentre le spese inerenti la parti comuni poste al di sotto del piano strada non conteggiate nel computo, saranno interamente a carico delle proprietà poste sotto il piano strada.

#### **Art. 15 - Tracciabilità dei pagamenti**

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub-fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e subfornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

#### **Art. 16 - Penali**

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori e per la consegna al Comune delle parti immobiliari di competenza, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari € 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'amministrazione committente a causa di ritardi per fatto dell'appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

#### **Art. 17 - Modalità e termini di collaudo**

Il certificato di collaudo è sostituito, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con il provvedimento di ammissibilità del predetto certificato da parte dell'Amministrazione.

Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, con le modalità di cui all'art. 102 comma 3 del D.lgs. 50/2016.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

#### **Art. 18 - Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- 1) condizioni di cui all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
- 2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;
- 3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;
- 4) gravi e ripetute violazioni delle obbligazioni attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- 5) violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all'art. 8 (*subappalto*) del presente contratto;
- 6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- 7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- 8) ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato all'impresa, o che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell'importo contrattuale netto, fermo restando il pagamento delle penali;
- 9) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;
- 10) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;
- 11) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;
- 12) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d'appalto;

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **Art. 19 - Recesso**

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere.

#### **Art. 20 - Controversie**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno devolute al Giudice ordinario – Foro competente Genova.

#### **Art. 21 - Discordanze negli atti contrattuali**

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.

Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, documenti di gara, Capitolato speciale d'appalto, elenchi prezzi unitari, ove allegati al contratto, disegni.

Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative previste dagli atti contrattuali.

#### **Art. 22 - Trattamento dei dati personali**

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del presente contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Il Comune di Cogoleto, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per

l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento.

### **Art. 23 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi dell'art. 217 comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

### **Art. 24 - Elezione del domicilio**

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 l'Appaltatore elegge domicilio nel comune di ..... Via ..... , presso la sede dell'Impresa. *(Se la ditta ha "sede" nel Comune "sede" della Stazione appaltante)*

*ovvero (Se la ditta non ha "sede" nel Comune "sede" della Stazione appaltante)*

- presso l'Ufficio della Direzione Lavori
- presso gli uffici dell'Amministrazione
- presso lo studio di un professionista (o società legalmente riconosciuta) nel comune dove ha sede la Direzione Lavori.

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione.

### **Art. 25 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'imposta di bollo relativa all'originale del contratto è assolta mediante l'utilizzo dei contrassegni telematici n. ...., ..... e ..... , emessi in data ..... / ..... / 2019 (sul contratto vero e proprio); n.

....., ..... emessi in data ..... / ..... /2020 (sull'Allegato A).

*Nel caso di scrittura privata*

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato in caso d'uso, a norma dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del detto Decreto.

*Nel caso di atto in forma pubblica*

Il presente contratto, redatto in forma pubblica amministrativa .....

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.